

Decisione n. 12 del 01.09.2015

OGGETTO:

**Società (OMISSIS) / Comune
(OMISSIS) – Richiesta di riesame ex
art. 25 L. 241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 07.07.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 13.07.2015 al n. 1892, con la quale l'Avv. (OMISSIS), quale Difensore e Delegato della Società (OMISSIS), con sede legale in (OMISSIS), ha richiesto al Difensore civico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere la visione ed estrazione copia della documentazione relativa al permesso di costruire n. (OMISSIS), inerente gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti dall'impresa edile (OMISSIS), su un immobile di vecchia costruzione, elevato su 3 piani, sito in (OMISSIS) Via (OMISSIS), di proprietà dell'Ing. (OMISSIS);

EVIDENZIATO che tale richiesta di accesso si è resa necessaria in quanto, durante l'esecuzione dei lavori sopra descritti, venivano involontariamente causati danni al fabbricato confinante (sito in Via (OMISSIS), le cui unità immobiliari sono di proprietà dei Sigg. (OMISSIS)); di conseguenza la Società assicuratrice dell'Impresa edile (OMISSIS) avrebbe un interesse giuridicamente rilevante a conoscere le risultanze peritali per verificare, con esattezza, l'entità dei danni causati e definire, di conseguenza, la pratica di risarcimento;

VISTA la nota, prot. n. 0001947 FL 201511443 del 23.07.2015, con la quale lo scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 gg dal ricevimento della stessa per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il suddetto Ente non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n. 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dall'Avv. (OMISSIS) quale Difensore e Delegato della Società (OMISSIS), con sede legale in (OMISSIS) volta ad ottenere la visione ed estrazione copia della

documentazione relativa al permesso di costruire n. (OMISSIS), inerente gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti dall'impresa edile (OMISSIS), su un immobile di vecchia costruzione, elevato su 3 piani, sito in (OMISSIS), di proprietà dell'Ing. (OMISSIS);

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente e all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del suddetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore civico regionale
Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.